



# COMUNE di CONA

Provincia di Venezia  
Piazza C. De Lotto n. 15 30010 CONA (VE)  
Tel. 0426/308911 Fax 0426/308030  
[www.comune.cona.ve.it](http://www.comune.cona.ve.it)  
C.F. 00334010279 P.Iva 01505990273

**Ordinanza n. 16/2010 prot. 4588**

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA SICUREZZA URBANA NEL COMUNE DI CONA.**

## IL SINDACO

**RAVVISATA** la necessità e l'urgenza di provvedere alla fissazione di norme per il contrasto di tutti quei comportamenti capaci di influire negativamente sulla vita della comunità locale in riferimento alla serena convivenza civile, alla sicurezza di cittadini ed utenti, alla fruibilità dei beni comuni e alla tutela della qualità della vita e dell'ambiente;

**CONSIDERATO** che occorre contrastare il consumo dell'uso di alcolici soprattutto da parte dei giovani e adottare le misure necessarie per evitare il verificarsi di episodi che minacciano la quiete e la sicurezza dei cittadini;

**DATO ATTO** di come tale fenomeno, sia causa di evidente disagio per la popolazione minandone la tranquillità e la serenità della stessa;

**VISTO** l'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza";

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'articolo 54, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'interno del 5 agosto 2008 in tema di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

**VISTO** l'art. 6 comma 6 della legge 24.07.08 n. 125 che ha modificato l'art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale;

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Dato atto che copia del presente provvedimento è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Venezia, il quale, con nota prot. 250/GAB/2010 del 15.09.2010, acclarata al protocollo comunale in data odierna con il n. 4588, ha espresso parere favorevole in merito ai contenuti della presente ordinanza;

## VIETA

- a) di occupare a qualsiasi titolo anche con veicoli a motore e non, l'area di pertinenza della sede municipale dalle ore 21,00 alle ore 06,00 del mattino seguente quando è in vigore l'ora legale e dalle ore 19,00 alle ore 06,00 del mattino seguente quando è in vigore l'ora solare;
- b) utilizzare l'impianto destinato al gioco del calcetto presso il parco della scuola materna, dopo le ore 21,00 quando è in vigore l'ora legale e dopo le ore 19,00 quando è in vigore l'ora solare e da parte di chi abbia superato il limite dei 25 anni di età. Tale divieto non vige in occasione di manifestazioni opportunamente autorizzate di volta in volta dall'Autorità Locale di P.S. e nei giorni di mercoledì e venerdì quando è possibile utilizzare l'impianto fino alle ore 22,00 in qualsiasi tempo dell'anno ;
- c) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica ed altri beni pubblici, nonché legarsi od incatenarsi ad essi, o affiggervi o attaccarvi qualunque cosa anche senza danneggiarli;
- d) sedersi o sdraiarsi sui gradini e/o sulle scalinate degli edifici e delle opere pubbliche;
- e) sdraiarsi o dormire sulle panchine pubbliche, nonché utilizzarle in modo improprio tra cui anche appoggiandovi sopra i piedi, nonché animali o oggetti idonei ad insudiciarle;
- f) utilizzare le pertinenze degli edifici aperte al pubblico, o comunque da questi accessibili per mangiare, bere, giocare, dormire, oziare o compiere altre simili attività;
- g) adibire a giaciglio, anche temporaneo, aree pubbliche o private, ma di uso pubblico;
- h) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini, da parte di chi abbia superato il limite dei dodici anni di età;
- i) insudiciare e/o sporcare i pubblici edifici e le loro pertinenze, anche abbandonando rifiuti di qualunque genere, compresi i mozziconi di sigarette e le gomme da masticare;
- j) deturpare ed imbrattare cose mobili o immobili private, salvo che il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, o salvo che le persone offese non sporgano querela ai sensi dell'art. 639 c.p., nei quali casi prevale l'azione penale su quella amministrativa;
- k) di consumare su aree pubbliche bevande non alcoliche e bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 21,00 fino alle ore 06,00 del giorno successivo ad eccezione degli spazi adibiti a sagre e feste autorizzate durante lo svolgimento delle medesime;



# COMUNE di CONA

Provincia di Venezia

Piazza C. De Lotto n. 15 30010 CONA (VE)

Tel. 0426/308911 Fax 0426/308030

[www.comune.cona.ve.it](http://www.comune.cona.ve.it)

C.F. 00334010279 P.Iva 01505990273

## AVVERTE CHE

Rimane invariato l'obbligo sancito nell' art. 6, comma 2, del D.L. del 03.08.2007 n. 117, convertito con legge del 02.10.2007 n. 160 e s.m.i., di rispettare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 03,00 di notte sino alle tre ore successive, per tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche.

Rimane invariato il divieto di vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione previsto nell'art. 87 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Rimane invariato inoltre il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori degli anni sedici previsto nell'art. 689 del codice penale.

E fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Questura di Venezia, al Comando Compagnia dell'arma dei Carabinieri di Chioggia, al Comando dei Carabinieri di Cavarzere.

La Polizia Locale è incaricata di fare esattamente osservare la presente ordinanza, con l'intervento, se del caso, della forza pubblica.

Gli Ufficiali e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo relativo all'osservanza della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Venezia (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Le sanzioni amministrative pecuniarie di questo articolo vanno da € 25,00 ad € 150,00, sono previste ed applicabili nei confronti di soggetti maggiori degli anni diciotto. Quando i fatti sono commessi da soggetti minori degli anni diciotto, al primo accertamento non è prevista l'applicazione di alcuna sanzione amministrativa pecuniaria, ma l'ufficio Servizi Sociali del Comune, previa informativa della Polizia Locale, comunicherà per iscritto il fatto alla famiglia del minore, con l'invito ad esercitare una maggiore vigilanza sullo stesso, con l'avvertimento che in caso di nuovi accertamenti si darà luogo all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Nondimeno, con la stessa comunicazione scritta di cui al precedente periodo l'ufficio Servizi Sociali del Comune, laddove ritenuto opportuno, provvede ad attivare l'Assistente Sociale competente al fine di intraprendere idonee azioni utili alla prevenzione di ogni eventuale disagio in essere nella famiglia del minore, tramite erogazione di servizi *ad hoc*.

Per quanto sopra, al compimento da parte del minore di un qualunque ulteriore fatto illecito tra quelli compresi nel presente articolo, nei confronti della persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza del minore stesso si darà luogo, al secondo accertamento, all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria doppia rispetto a quelle indicate a fianco di ciascun articolo e dall'eventuale terzo accertamento e nei successivi, all'applicazione immediata e diretta di sanzioni amministrative pecuniarie non raddoppiate.

In ogni caso gli organi di polizia procedono sempre, a prescindere dall'età, all'applicazione delle altre sanzioni amministrative non pecuniarie quali, per esempio, il sequestro cautelare ai fini della confisca delle cose mobili, compreso il denaro, che servirono o furono destinate a commettere la violazione, o che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, redigendo apposito verbale.

Stante l'urgenza la presente ordinanza esplica immediatamente i propri effetti.

Dalla residenza municipale, lì 16 settembre 2010.

**IL SINDACO**

F.to Avv. Anna Berto